



**TRIBUNALE ORDINARIO DI  
VENEZIA**

**II° SEZIONE PENALE**  
-in composizione monocratica-

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SENTENZA**

(ART. 544 E SEGG. – 549 C.P.P.)

Motivazione Contestuale

Motivazione **non** contestuale

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE – dr. Stefano Manduzio  
alla pubblica udienza del 5 febbraio 2016  
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo  
la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ Domicilio eletto  
presso lo studio dell'avv. Paola Bosio in Ve-Mestre Calle del  
Sale 53/4.

Libero assente

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ Domicilio  
eletto presso lo studio dell'avv. Paola Bosio in Ve-Mestre  
Calle del Sale 53/4.

Libero assente

- n. **266/16** Sent.
- n. 189/16 RG.
- n. 1222/10 RGNR
- n. \_\_\_\_\_ Corpi reato
- n. \_\_\_\_\_ Reg. Imp.

**Sentenza**

Data deposito

29/02/2016

Data irrevocabilità

n. \_\_\_\_\_ RRC

n. \_\_\_\_\_ Mod. 2/ASG

Estratto esecutivo e art. 160 TULPS

Il \_\_\_\_\_

**Fatta Scheda**

Il \_\_\_\_\_

n. posiz. \_\_\_\_\_

**Foglio complementare**

## IMPUTATI

~~\_\_\_\_\_~~

del reato di cui agli artt. 348, 81 c.p., con riferimento all' art. 2 comma 3° Legge 43/2006, artt. 1 e 2 D.M. 14.09.1994 n. 739 ed art. 2229 c.c., perché, senza essere iscritto nell' albo professionale, esercitava abusivamente la professione di infermiere professionale presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Mirano dell'A.u.s.s.l. n. 13, in particolare occupandosi dell'assistenza infermieristica nei confronti di pazienti tracheotomizzati, portatori di flebo o comunque bisognosi di continua assistenza, nella fase di trasporto e movimentazione degli stessi mediante ambulanza (per cambio di struttura sanitaria o dimissioni); assistenza comprensiva, tra l'altro, del rilevamento dei parametri vitali, della somministrazione di ossigeno e farmaci, del controllo della flebo e simili.

In Mirano dal 01.04.2009 al 22.01.2010.

~~\_\_\_\_\_~~

del reato di cui agli artt. 40 cpv., 348, 81 c.p., per avere, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Cooperativa ~~\_\_\_\_\_~~, titolare di appalto con l'A.u.s.s.l. 13 di Mirano avente ad oggetto il trasporto di pazienti a mezzo ambulanza con personale qualificato, omesso di attivarsi, ancorchè consapevole, al fine di impedire l' abusiva attività di infermiere professionale da parte del socio della cooperativa ~~\_\_\_\_\_~~.

In Mirano e Spinea dal 01.04.2009 al 22.01.2010.

## CONCLUSIONI

La Difesa chiede assoluzione perché il fatto non sussiste e in subordine assoluzione perché il fatto non costituisce reato; il P.M. ne chiede il rigetto.



██████████, con riconoscimento dell'anzianità aziendale e contrattuale e mantenendo le caratteristiche d'infermiere professionale, con appalto per il servizio di trasporto sanitario presso l'ULSS n. 13 di Mirano ;

- La ██████████ ha lavorato effettivamente , per contratto di subappalto con la ██████████, in relazione al rapporto con la stazione appaltante Azienda ULSS n. 13, per l'esecuzione dei servizi M1 e M2 , inerenti al trasporto disabili, emodializzati, utenti geriatrico, trasporto pazienti con ambulanza presso il cantiere ██████████ ULSS n. 13 Mirano-Dolo-Noale (contratto avente durata dall'01/01/05 al 30/06/2012). L'azienda ULSS n. 13 aveva legittimazione alla verifica che il subappaltatore possedesse i requisiti richiesti, rapportati al servizio oggetto del subappalto, potendo compiere adeguati controlli (artt. 43 e 29 capitolato oneri d'appalto) ;
- Il D.M. n. 739/1994 ha riconosciuto valenza ai diplomi conseguiti (come nel caso del ██████████) in base al precedente ordinamento , mentre il diploma universitario previsto abilitava all'esercizio della professione previa iscrizione al relativo albo professionale;
- La L. n. 43/2006 ha bensì istituito gli Ordini professionali, ma avrebbero dovuto essere creati Albi per ognuna delle professioni indicate, quindi anche per quella di infermiere professionale, con obbligatorietà d'iscrizione pure pe i pubblici dipendenti, però la mancata emanazione del decreto legislativo delegato ha impedito la effettiva attuazione di tale previsione normativa;
- Conseguo che rimane vigente la disciplina di cui al D.Lvo n. 233/1946 , secondo cui l'obbligo d'iscrizione all'albo è previsto solo per gli esercenti la professione sanitaria, non già per i sanitari che lavorino per la P.A.

Pertanto, va ritenuto pacificamente che l'infermiere ██████████ abbia lavorato, sulla base di un titolo professionale adeguato, idoneo e riconosciuto, quale dipendente della ██████████ e non quale libero professionista, per cui non tenuto obbligatoriamente all'iscrizione all'albo. Del resto, il controllo sull'idoneità dei dipendenti della ditta



operante in subappalto era assicurato dal rapporto con l'Azienda ULSS n. 13, che ben poteva compiere tutte le verifiche del caso in ogni momento.

Da tali considerazioni consegue, ovviamente, anche l'insussistenza della contestazione al coimputato [REDACTED], effettuata ai sensi degli artt. 40 cpv. e 348 c.p.

Quindi, va emessa sentenza di assoluzione degli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti, perché è emersa l'evidenza dell'insussistenza del fatto illecito loro attribuito.

PQM

Visto l'art. 129 c.p.p.,

assolve [REDACTED] e [REDACTED] dal reato loro rispettivamente ascritto, perché il fatto non sussiste .

Visto l'art. 544 co. III c.p.p.,

indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione .

In Venezia, il 05/02/2016

Il Giudice

Dr. Stefano Manduzio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 29/02/2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
TIZIANA MARZIA

